REGOLAMENTO (CEE) N. 2971/76 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1976

che modifica i regolamenti (CEE) n. 315/68 e (CEE) n. 537/70 per quanto riguarda le norme di qualità per i bulbi di Iris danfordiae e di Iris reticulata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione delle norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 949/75 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 315/68 ha fissato le norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore; che l'esperienza dimostra che le attuali tecniche di produzione nonché le cultivar e gli ibridi di Iris reticulata che si trovano in vendita rendono necessaria una modifica dei calibri minimi per i bulbi di Iris danfordiae e di Iris reticulata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 537/70 della Commissione, del 23 marzo 1970 (4), ha autorizzato gli Stati membri a derogare ad alcune norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi di bulbi, tuberi e rizomi da fiore; che, per quanto riguarda l'Iris reticulata, le esigenze commerciali di taluni paesi terzi si sono ravvicinate a quelle esistenti all'interno della Comunità; che è pertanto opportuno sopprimere l'autorizzazione concessa agli Stati membri per tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive ed i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui al capitolo III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 315/68,

— alla riga Iris danfordiae,
  — nella colonna « calibro minimo », l'indicazione « 4,5 cm » è sostituita da « 5,0 cm »,
  — nella colonna « categorie di calibrazione », l'indicazione « 4,5-5,5 e più » è sostituita dall'indicazione « nulla »;
— alla riga Iris reticulata, nella colonna « prodotto — designazione botanica », sono aggiunte le parole « le sue cultivar e i suoi ibridi ».

Articolo 2

1. Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 537/70, il termine « Iris reticulata » è soppresso.

2. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 537/70, le disposizioni relative all'Iris reticulata son soppresse.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 91 del 12. 4. 1975, pag. 14.
(4) GU n. L 67 del 24. 3. 1970, pag. 10.